

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"**

*SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO
DI FORNITURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI*

INDICE

ART. 1 – Oggetto del regolamento

ART. 2 – I principi

ART. 3 – Programmazione acquisti

ART. 4 – Divieto di frazionamento

ART. 5 – Tutela delle microimprese

ART. 6 – Attività negoziale, obblighi relativi alla trasparenza

ART. 7 – Albo fornitori

ART. 8 – Avvio della procedura

ART. 9 – Tipologia di atti

ART. 10 - Individuazione degli operatori economici

ART. 11 – Acquisti di modesta entità < 5000 €

ART. 12 – Acquisti > 5.000 € fino a 139.000 € - art. 36,2 comma, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART.13 – Acquisti >139.000 € fino alla concorrenza della soglia europea – art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e .m.i.

ART. 14 – Acquisto di beni infungibili – forniture e servizi “esclusivi”

ART.15 – Principio di rotazione

ART. 16 – L’ avviso di manifestazione di interesse

ART.17 – Criteri di aggiudicazione

ART.18 – Controllo dei requisiti

ART. 19 – Stipula del contratto

ART. 20 – Contributi ANAC

ART. 21 – Quinto d’obbligo

ART. 22 – Verifiche della regolare esecuzione

ART. 23 – Garanzie

ART. 24 – Pagamenti

ART. 25 – Norme di rinvio

ART.26 – Tutela della privacy

ART.27 – Pubblicità del regolamento

ART.28– Foro competente e accesso agli atti

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure esperite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, di seguito denominato **Istituto**, per l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, si fa riferimento all'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 "**Codice degli appalti e delle concessioni**", successivamente modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55 (cd. *Sblocca cantieri*), dal D.L.16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 recante: "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (*Decreto Semplificazioni*), dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e dalle *Linee Guida ANAC n. 4*, adottate con deliberazione n. 206/2018 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019),

Le soglie di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono periodicamente rideterminate (di norma ogni biennio) con provvedimento della Commissione europea che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

Si conforma, altresì, al principio di informatizzazione dell'attività amministrativa aderendo all'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto telematici, così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016. L'Istituto utilizza una piattaforma telematica degli appalti, raggiungibile dagli operatori economici mediante collegamento al link <https://izs.acquistitelematici.it>. Sono fatte salve le minute spese (fino ad euro 500,00), rimborsate con cassa economale e disciplinate dal regolamento di riferimento.

ARTICOLO 2

Principi

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- 1) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- 2) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- 3) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- 4) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- 5) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- 6) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- 7) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- 8) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- 9) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune aziende, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici e di essere affidatari di un contratto pubblico;
- 10) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che comportano la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- 11) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che implica l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì, una idonea vigilanza sulle misure adottate.

ARTICOLO 3

Programmazione acquisti

Gli acquisti sotto soglia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, sono effettuati ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in attuazione di una deliberazione biennale di programmazione (comprensiva, altresì, degli acquisti superiori al valore soglia), predisposta dal reparto Patrimonio e Logistica. Il citato programma ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi dianzi richiamati.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità, vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

ARTICOLO 4

Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta destinazione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

ARTICOLO 5

Tutela delle microimprese

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ARTICOLO 6

Attività negoziale, obblighi relativi alla trasparenza

Per ogni acquisizione sotto soglia, l'Istituto individua un Responsabile Unico del Procedimento (denominato **RUP**). Preliminarmente all'avvio di ciascuna procedura, il RUP provvede a verificare che, per soddisfare il bisogno rilevato, non esista alcuna convenzione disponibile stipulata da Consip S.p.a. e che l'oggetto della fornitura/servizio non rientri nell'elenco delle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 e DPCM dell'11 luglio 2018.

Laddove si palesino tali fattispecie, l'Istituto può procedere in autonomia solo qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno istituzionale per mancanza di caratteristiche essenziali. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema Informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (**CIG**).

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

ARTICOLO 7

Albo fornitori

L'Istituto è dotato di un proprio **Albo** presente all'interno della piattaforma telematica degli appalti. L'Albo è utilizzato per individuare gli operatori economici con i quali procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure. E' lo strumento che l'Istituto mette a disposizione degli operatori economici, finalizzato a semplificare le procedure di qualificazione. L'inserimento dell'Albo non comporta, per gli operatori economici, l'automatica garanzia di invito alle procedure relativamente alle categorie merceologiche alle quali si è iscritti, restando salva la facoltà per l'Istituto di ricorrere ad operatori economici non presenti nell'Albo, ma individuati a seguito di indagini di mercato. L'Albo contiene l'elenco generale dei fornitori di beni e di servizi, di esecutori di lavori pubblici, di tecnici progettisti ed assimilati, di professionisti e di operatori sociali, in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di appalti. L'iscrizione all'albo è sempre aperta e può avvenire in qualsiasi momento. E' onere degli operatori economici, tempestivamente, aggiornare, modificare e/o integrare la propria iscrizione/abilitazione all'interno della piattaforma. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio, totale o parziale della documentazione, dovuto a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili all'operatore economico o a terzi.

ARTICOLO 8

Avvio della procedura

Ogni procedura di affidamento è preceduta da una richiesta di acquisto di beni o di servizi, inoltrata dal Responsabile di Reparto/Laboratorio o da un suo delegato/a. In tale richiesta, vengono indicati il centro di costo, il nome del richiedente, il codice del progetto sul quale imputare la spesa, la tipologia di acquisto con le relative caratteristiche tecniche, una sintetica indicazioni delle motivazioni, la spesa presunta in euro (IVA esclusa), l'atto di programmazione ove esistente, l'approvazione del Controllo di Gestione, eventuali annotazioni del reparto Assicurazione Qualità e Sistema di Gestione Ambientale ed infine, se del caso, l'indicazione dell'azienda da invitare, con le precise e motivate ragioni della scelta, nelle circostanze previste ed ammesse dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 9

Tipologia di atti

Ai sensi della Delibera Regolamentare n. 543 del 03.10.2018 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia dei ventimila euro (IVA ai sensi di legge esclusa), la redazione delle relative determine è di pertinenza del Dirigente Responsabile del reparto Patrimonio e Logistica mentre per quelli di importo superiore alla citata soglia, si procede con deliberazioni, approvate dall'organo collegiale dell'Istituto (Direttore Sanitario – Direttore Amministrativo – Direttore Generale). Per gli acquisti sotto soglia comunitaria, si procede tramite adozione di un unico provvedimento, con duplice funzione di determina a contrarre e di aggiudicazione, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore/esecutore del bene/servizio, le ragioni della scelta di quest'ultimo, il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura.

ARTICOLO 10

Individuazione degli operatori economici

L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato di seguito:

- attraverso la piattaforma telematica degli acquisti (izs.acquistitelematici.it), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- mediante procedura informale, previa consultazione di uno o più operatori economici qualificati, individuati tramite una preventiva indagine di mercato svolta attraverso posta elettronica, nel rispetto dei principi sopra richiamati;
- a mezzo adesione alle convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11

Acquisti di modesta entità < 5.000 €

Per gli acquisti di beni e di servizi di importo inferiore a 5.000 euro complessivi, calcolati senza artificioso frazionamento, si può procedere ad affidamenti diretti, alla luce della modica entità della spesa, che renderebbe antieconomico, sproporzionato, e svantaggioso, per la funzionalità e la celerità delle procedure, l'esperimento di un confronto concorrenziale. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine all'azienda individuata. La motivazione da esprimere nel provvedimento di rendicontazione può essere espressa in forma attenuata.

ARTICOLO 12

Acquisti >5.000€ fino a 139.000 € - art. 36, 2 comma, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Per gli acquisti di forniture di beni e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a € 5.000 ed inferiore a € 139.000 (fino alla data del 30/06/2023), sulla base delle recenti modifiche introdotte dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1) del decreto Legge 77/2021, si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dandone adeguata motivazione nella delibera di affidamento, previa attestazione della congruità dell'offerta. L'Istituto prescinderà comunque dalla consultazione preventiva di tre operatori economici, ove esistenti, nei seguenti casi:

- sussistano comprovate ragioni di urgenza da motivare nell'atto di aggiudicazione redatto in modalità semplificata;
- sia presente un unico operatore economico per il bene o servizio da acquisire;
- sia richiesta la specifica prestazione per motivate esigenze tecniche;
- prestazioni complementari ad una fornitura principale, già eseguita o in corso di esecuzione da parte del fornitore originario, per le quali l'affidamento ad operatore diverso comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- i beni o i servizi da acquisire possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, consistendo l'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero essendo assente la concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- di forniture di beni o di servizi acquistati a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;

- non sia pervenuta, entro il termine a tal fine previsto nell'indagine di mercato, nessuna manifestazione di interesse o ne sia pervenuta una sola;
- all'esito dell'esperimento di una procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, non sia stata presentata alcuna offerta valida ed adeguata.

Nella determina di affidamento, vengono indicati tutti i riferimenti minimi, motivazione della scelta dell'affidatario, dando conto del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura dell'operatore economico aggiudicatario, la corrispondenza a quanto richiesto dalla stazione appaltante, la congruità del prezzo e attestazione di regolarità dell'istruttoria della pratica. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto è effettuata nella sezione pertinente della piattaforma che rinvia a quella dell' " *Amministrazione Trasparente*".

ARTICOLO 13

Acquisti >139.000 € fino alla concorrenza della soglia europea – art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Per gli acquisti di forniture e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a € 139.000 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (fino alla data del 30/06/2023), sulla base delle recenti modifiche introdotte dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2) del decreto Legge 77/2021, si procede mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, che può tenere anche conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate tramite l'albo degli operatori economici presente all'interno della piattaforma telematica oppure in alternativa, tramite preventive indagini di mercato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale che prevede la delimitazione dell'ambito territoriale, avendo riguardo alla sede legale e/o operativa dell'impresa, nell'attuale panorama normativo dettato dall'emergenza, può essere utilizzato come criterio di preferenza per la selezione degli operatori economici, da valutarsi, caso per caso, in maniera proporzionale al valore dell'appalto e tenuto conto del luogo di esecuzione di quest'ultimo. In particolare modo, per i contratti aventi un valore non rilevante rispetto alla soglia di interesse comunitario, tenuto conto della natura dell'appalto (es. servizi di manutenzione e altri servizi in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale), la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, per cui la distanza della sede legale o operativa dell'impresa assumono una rilevanza essenziale. In tali casi infatti, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete di fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a imprese radicate sul territorio, con la conseguente necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle prestazioni per non eseguire le prestazioni in perdita. Per quanto riguarda, invece, il luogo di esecuzione del contratto, l'ambito territoriale da selezionare potrà essere valutato anche in relazione all'area geografica di riferimento. Tale criterio verrà applicato solo laddove si scelga di operare una riduzione del numero dei concorrenti da invitare rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute oppure laddove si scelgano gli operatori da invitare direttamente dall'albo presente nella piattaforma. In tali casi, il R.U.P. motiverà la scelta di riservare una quota di inviti a favore di imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio con particolare riferimento:

- alle caratteristiche del servizio da affidare;
- all'importo dell'appalto;
- al luogo di esecuzione;

- all'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione.

La **lettera di invito** che compone la documentazione della procedura negoziata deve riportare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo presunto previsto, al netto dell'IVA;
- il CIG/CUP;
- l'indicazione, ove già determinato, del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice e, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- le eventuali penalità determinate in conformità alle disposizioni del codice;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni generali di contratto, condizioni contrattuali specifiche e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi di ordine generale ex art. 80 del codice richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- gli eventuali requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs 50/2016;
- eventuale idonea garanzia provvisoria/definitiva;
- la previsione eventuale della facoltà di rinnovo e le modalità di conferma della stessa;
- la previsione di eventuali opzioni (forniture analoghe o complementari);
- il nominativo del RUP;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni ivi previste, nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;
- le indicazioni prescritte dalla Legge 136/2006 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligo di accettare le clausole del Patto di integrità;
- la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti tra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura e l'esecuzione della fornitura/servizio.

Alla lettera di invito potrà essere allegato anche un capitolato tecnico riportante i requisiti specifici tecnico-funzionali dei beni e servizi oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 14

Acquisto di beni infungibili – forniture e servizi “esclusivi”

La definizione di infungibilità di un prodotto di consumo, di un bene durevole o di un servizio deve consistere in ragioni di natura tecnica, evidenziate e motivate dal responsabile richiedente nella richiesta, correlate a specifiche indicazioni di natura scientifica, tecnica o di risultato; le motivazioni attestate devono reggersi sull'assoluta e inderogabile necessità dichiarata (non ragioni di mera opportunità e/o convenienza) di rivolgersi ad un operatore determinato. In tali casi, prima di indire una procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si dovrà avviare una consultazione preliminare di mercato, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sulla piattaforma telematica, per verificare l'effettiva esistenza di un unico operatore economico, in grado di svolgere la fornitura o il servizio richiesti, al fine di confermare quanto risulta a conoscenza del richiedente.

Qualora, in esito al citato avviso, pervengano domande di partecipazione ritenute idonee dal responsabile richiedente, si procederà all'attivazione di un confronto concorrenziale con gli operatori economici individuati. È possibile prescindere dal confronto, previa debita motivazione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- nei casi in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- per la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 15

Principio di rotazione

L'Istituto, nel caso di forniture di beni e servizi fungibili, è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti; la rotazione si attua nell'ambito della medesima categoria merceologica, mediante l'attivazione all'interno della piattaforma telematica, di un algoritmo che effettua automaticamente la selezione degli operatori economici. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga effettuata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici coinvolti nella singola procedura e per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.

Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In casi eccezionali è possibile derogare al suddetto principio, fornendo una specifica motivazione che giustifichi la deroga. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito a quest'ultimo, è necessario evidenziare nella motivazione, alternativamente, ricorrendone le condizioni:

- l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel settore del mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, etc.);
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

ARTICOLO 16

L'avviso di manifestazione di interesse

L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare. Deve essere pubblicato all'interno della piattaforma telematica degli acquisti, sotto la sezione "*bandi di gara*", che è collegata alla sezione "Amministrazione trasparente". L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve indicare:

- il valore presunto dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- se necessario, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecnico/professionali richieste ai fini della partecipazione;

- se del caso, il numero eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità di contatto con la stazione appaltante;
- la possibilità per la stazione appaltante di riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'avviso, la stazione appaltante deve indicare in quest'ultimo il numero massimo di operatori economici che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri.

ARTICOLO 17

Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso si utilizza qualora i beni o i servizi oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi ad appositi disciplinari o capitolati tecnici. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del codice. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, 2 comma, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Per gli affidamenti di beni e servizi di cui all'art. 36, 2 comma, lett. b) del codice, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si nominerà la Commissione giudicatrice (Commissione tecnica di valutazione delle offerte).

ARTICOLO 18

Controllo dei requisiti

Nel caso di acquisti di beni e servizi sotto soglia che si svolgono mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali (se richiesti), in quanto i requisiti di ordine generale sono presenti e sempre verificabili nell'albo fornitori beni e servizi attivo all'interno della citata piattaforma.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a procedure ordinarie, al di fuori della piattaforma, i controlli da effettuare sono i seguenti:

- sul possesso di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- sul possesso dei requisiti speciali ove previsti;
- consultazione del casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività;
- altra certificazione prevista dalla normativa vigente in base al valore dell'appalto.

ARTICOLO 19

Stipula del contratto

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Il contratto è stipulato all'interno della piattaforma telematica, attraverso la sottoscrizione del documento di stipula predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale o suo delegato, dell'operatore economico.

Il documento di stipula contiene:

- l'indicazione della tipologia di procedura esperita;
- la descrizione del bene o del servizio che si intende affidare;
- l'indicazione, ove esistente, della determina/delibera di indizione della procedura;
- il criterio di affidamento, se del caso;
- il codice identificativo della procedura (CIG) o il CUP ove esistente;
- i dati della Stazione appaltante, occorrenti per la fatturazione;
- i dati societari dell'operatore economico affidatario/aggiudicatario;
- il riferimento dell'offerta economica dell'operatore;
- ove dovuti, i costi della sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- i tempi di consegna della fornitura o i tempi di esecuzione del servizio;
- i termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ove presente;
- il nominativo dei referenti di gara da contattare per eventuali informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo.

Ove si ricorra a procedure ordinarie, al di fuori della piattaforma telematica, il contratto è stipulato, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ovvero per gli affidamenti di importo <40.000 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri. In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, si può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20 **Contributo ANAC**

La stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 21 **Quinto d'obbligo**

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ARTICOLO 22 **Verifiche della regolare esecuzione**

I controlli sulla qualità e quantità della fornitura o del servizio sono demandati al DEC, secondo i criteri definiti in fase di redazione della lex specialis.

I pagamenti a fronte di ordini di acquisizioni di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione da parte del DEC.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è di norma il responsabile richiedente indicato nella richiesta su beni e servizi, fatto salvo i casi in cui si individui un diverso soggetto nel provvedimento di affidamento o di aggiudicazione.

ARTICOLO 23

Garanzie

In ottemperanza al principio di proporzionalità, semplificazione procedurale, tempestività degli approvvigionamenti, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti ed in particolare dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021:

- **la garanzia provvisoria** non è richiesta per le acquisizioni sotto soglia disciplinate dal presente Regolamento, fatte salve le valutazioni di cautela in senso inverso avanzate dal RUP, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura; in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto già previsto dal medesimo art. 93 del D.Lgs 50/2016;
- **la garanzia definitiva** non è richiesta per gli affidamenti sotto i < 40.000 €, fatte salve le valutazioni di cautela in senso inverso avanzate dal RUP. Per quanto riguarda gli affidamenti > 40.000 € ed inferiori alla soglia di cui all'art 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà essere richiesta, valutata dal RUP la opportunità, tenuto conto della tipologia e della specificità della singola procedura.

ARTICOLO 24

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione o collaudo. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente RUP/DEC. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente RUP/DEC; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano l'azienda aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire fino alla scadenza. L'azienda aggiudicataria è tenuta ad indicare chiaramente in fattura il numero di CIG e, over richiesto, il CUP relativi al contratto. L'azienda aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sospensione dei pagamenti:

Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Istituto si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno.

ARTICOLO 25

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alle Linee Guida di attuazione del medesimo Decreto emanate dall'ANAC, alla Legge 120/2020, al Decreto Legge 77/2021, ad ogni altro provvedimento legislativo successivo contenente procedure semplificate ed infine alle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 26

Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR, l'Istituto tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del GDPR.

ARTICOLO 27

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione e verrà pubblicato sulla piattaforma telematica dell'Istituto per darne adeguata pubblicità.

ARTICOLO 28

Foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs n. 104/2010. L'accesso agli atti è disciplinato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice degli appalti.